

Al comma 3, dopo la parola: idonea, aggiungere le parole: e non precaria.

24. 12.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 3, dopo la parola: alloggiativa, aggiungere le seguenti: nonché della disponibilità di idonei locali per l'esercizio dell'attività qualora la natura della stessa lo richieda.

24. 16.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 3 dopo le parole: fonti lecite, aggiungere la seguente: accertate.

24. 13.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 3, sostituire le parole da: di importo superiore fino alla fine del comma con le seguenti: superiore a venticinque milioni lordi, il cui importo è annualmente aggiornato in base al costo della vita, ovvero in base al tasso Istat di ricerca dei beni di consumo.

24. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire le parole: importo superiore al livello minimo, fino alla fine con le seguenti: importo superiore a trenta milioni qualora intenda esercitare una attività industriale e superiore a quindici milioni qualora intenda esercitare un'attività artigianale o commerciale.

24. 15.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 3, dopo le parole: superiore al, aggiungere le parole: triplo del

24. 14.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 3, dopo le parole: superiore al, aggiungere le parole: doppio del.

24. 11.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

24. 3.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre deve sottoporsi a visita sanitaria in Italia ed alle vaccinazioni necessarie.

24. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 4

24. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5

24. 32.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del prescritto nulla osta i ministeri competenti debbono tener conto dell'andamento nazionale dei tassi di incremento o di decre-

mento dell'attività che lo straniero intende esercitare giustificandone le compatibilità sotto il profilo reddituale.

24. 17.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri

Sopprimere il comma 6

24. 33

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

24. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7 sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

24. 20.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 7 sostituire la parola: centotanta con la parola: trenta.

24. 34.

Michelini.

Al comma 7 sostituire la parola: centotanta con la parola: centoventi.

24. 21.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: trascorsi i quali il visto si intende revocato.

24. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di inerzia da parte dell'autorità competente il visto di ingresso deve intendersi negato.

24. 18.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo nonché allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

***24. 43.**

Masi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo nonché allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad

altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

***24. 30.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attività di lavoro autonomo non occasionale ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonché di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attività non occasionale di lavoro autonomo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

24. 1.

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione del presente

articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività.

24. 22.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

8. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo. Se i fatti sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi della presente legge, le pene sono aumentate della metà.

24.50 (*ex comma 5-quinquies dell'emendamento 10.124*).

Menia.

(A.C. n. 3240, sezione 14)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nel-

l'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici,

per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un

lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate « alla pari ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimerlo

- *25. 5.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimerlo.

- *25. 4.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: Al di fuori sino a: di cui all'articolo con le seguenti: nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo.

- 25. 6.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 25. 17.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 25. 18.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 25. 19.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- *25. 20.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- *25. 7.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- **25. 21.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

- **25. 8.** Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- *25. 22.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

***25. 9.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

25. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

***25. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

***25. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

25. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

25. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

25. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

***25. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

***25. 11.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

25. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

25. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

25. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

***25. 12.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

***25. 32.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 lettera r) sopprimere le parole da: o un lavoro occasionale fino alla fine della lettera

25. 13.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo, del giornalismo e dello sport non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

25. 14.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo o dell'attività sportiva professionista non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

25. 15.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo o dell'attività sportiva professionista non possono cambiare settore di attività.

25. 16.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

(A.C. n. 3240, sezione 15)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all'unità familiare).

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione

europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

26. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: agli stranieri con le seguenti: ai lavoratori stranieri.

26. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o di permesso fino alla fine del comma.

26. 7.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

26. 5.

Fragalà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva, nonché ai cittadini italiani.

***26. 8.**

Masi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva, nonché ai cittadini italiani.

***26. 14.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per asilo politico, per studio o per motivi religiosi.

26. 12.

Bolognesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

26. 13.

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

26. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 con le seguenti: si

applicano le disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 42 della presente legge.

***26. 9.**

Masi.

Al comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 con le seguenti: si applicano le disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 42 della presente legge.

***26. 15.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 3.

26. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Ferme restando le condizioni stabilite al successivo articolo 27.

26. 10.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere le parole: con carattere di priorità.

26. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

3-ter. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

3-quater. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

***26. 11.**

Masi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

3-ter. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

3-quater. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

***26. 16.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 16)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico.

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini

della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Fino alla definizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri, ai quali è richiesto un visto, per una attiva collaborazione di polizia ai fini del contenimento e della regolarizzazione del flusso migratorio, del contrasto delle organizzazioni dedite al terrorismo, al traffico di stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione, sono sospesi i visti ed i permessi di soggiorno di extracomunitari per motivi familiari. I predetti accordi dovranno includere un impegno all'accoglimento dei propri cittadini, o presunti tali, espulsi dallo Stato italiano. I ricongiungimenti con coniuge italiano saranno normalmente autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. I cittadini dei Paesi firmatari degli accordi di cui al comma 1 sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da cinque anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per uno dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, alla legge 26 giugno 1990, n. 162, alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero sia imputato per reati che prevedano l'espulsione.

3. Il cittadino extracomunitario decorsi cinque anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge e i figli, purché minori degli anni 16. È escluso il ricongiungimento di più di un coniuge. Per l'identificazione dei predetti soggetti si applicano le disposizioni vigenti. I rapporti familiari ai fini del ricongiungimento debbono essere provati esclusivamente con certificazione riconosciuta dallo Stato italiano. Per i figli minori si procederà ad accertamento dell'effettiva consanguineità mediante esame del DNA, a

carico del richiedente. Il ministero dell'interno accerta la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e l'ammontare del suo reddito mensile. Tale reddito deve essere pari a:

a) venticinquemilioni annui per il ricongiungimento di non più di tre familiari. Tale importo deve essere aumentato di lire cinque milioni annui per ogni ulteriore familiare. L'ammontare del reddito è accertato mediante dichiarazione dei redditi.

4. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla sospensione del procedimento di ricongiungimento ed alla chiamata in giudizio del richiedente.

27. 18.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi, Fontanini.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Lo straniero aggiungere le seguenti: titolare di carta di soggiorno.

27. 22.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge.

***27. 3.**

Masi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge.

***27. 30.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

27. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere le parole: se di età avanzata o in cattive condizioni di salute.

27. 13.

Fragalà.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***27. 23.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***27. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***27. 55.**

Michelini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere le parole: nonché di quella del paese di provenienza.

27. 14.

Fragalà.

Sopprimere il comma 2.

27. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o affidati.

27. 25.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'altro genitore naturale del figlio del richiedente è equiparato al coniuge.

27. 54.

Governo.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

27. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale con le seguenti: a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

***27. 36.**

Masi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale con le seguenti: a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

***27. 37.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:; ovvero, nel caso fino alla fine della lettera.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3 nei casi di ingresso del figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.

****27. 32.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:; ovvero, nel caso fino alla fine della lettera.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3 nei casi di ingresso del figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.

****27. 33.**

Bolognesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

27. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite del capofamiglia non inferiore a lire 30 milioni lordi”.

27. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al quadruplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.

27. 8.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato di pari importo per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento.

27. 24.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: derivante da fonti lecite con le con il seguenti: imponibile derivante da fonti lecite e non occasionali

***27. 38.**

Masi.

Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: derivante da fonti lecite con le con il seguenti: imponibile derivante da fonti lecite e non occasionali

***27. 39.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 3, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

27. 27.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con il richiedente

***27. 40.**

Masi.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con il richiedente

***27. 41.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

3-bis. In sostituzione della dimostrazione di detta disponibilità, lo straniero può presentare corrispondente garanzia da parte di ente o privato legalmente presenti in Italia.

27. 31.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

27. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire la parola: dello con le seguenti: del lavoratore.

27. 28.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno, *con le seguenti:* tre anni.

27. 15.

Fragalà.

Al comma 4, dopo le parole: lavoro autonomo non occasionale, *aggiungere le seguenti:* ovvero per studio o per motivi religiosi,.

***27. 141.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 4, dopo le parole: lavoro autonomo non occasionale, *aggiungere le seguenti:* ovvero per studio o per motivi religiosi,.

***27. 42.**

Bolognesi.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

****27. 43.**

Mantovani, Gardiol, Moroni, Caccavari, Pisapia.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

****27. 44.**

Bolognesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I familiari devono possedere gli stessi requisiti penali di cui all'articolo 6, comma 3, gli stessi requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 2, e, in caso di ricongiungimento con lo straniero che ha ottenuto il visto di ingresso per

lavoro autonomo, devono sottoporsi a visita sanitaria in Italia ed alle vaccinazioni necessarie.

27. 29.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 5.

27. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

27. 55.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

27. 47.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

***27. 48.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

***27. 49.**

Bolognesi.

Sopprimere il comma 7.

27. 50.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il questore abbia assunto le proprie determinazioni, il nulla osta si intende negato.

27. 541.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.

27. 16.

Fragalà.

Sopprimere il comma 8.

27. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere in fine i seguenti commi

8-bis. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari al coniuge e ai familiaristranieri entro il terzo grado

del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

8-ter. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e visita ai familiari

27. 52.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

***27. 12.**

Masi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

***27. 53.**

Lucidi, Moroni.